

STATUTO
Associazione Ente del Terzo Settore

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la seguente denominazione: “**MAKE A WISH ITALIA – ETS**”, da ora in avanti denominata “Associazione”. L’acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L’Associazione ha sede nel Comune di GENOVA e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e unità locali.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

Scopo della Associazione è realizzare i desideri dei bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 17 (diciassette) anni, affetti da gravi malattie, arricchendo l'esperienza umana con speranza, passione e divertimento.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del dlgs 117/2017:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento delle proprie finalità in particolare l'Associazione si occuperà di:

- a) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Associazione;
- b) promuovere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso erogazione di servizi e di beni di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e i dipendenti, nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà, altresì, attuare ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto e quindi, a titolo esemplificativo:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini;

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto degli articoli 16 e 17 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del CTS e in coerenza con le linee guida del 9.6.2022 e successive

integrazioni.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie: Soci ordinari e Soci onorari:

- i Soci ordinari sono coloro i quali aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
- i Soci onorari sono coloro che effettuano a favore dell'Associazione elargizioni liberali ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Possono essere altresì onorari quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di onorario da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, **secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite**, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'Associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli Organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Associazione;

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli Organi sociali;
- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'Associazione.

L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'Associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli Organi sociali, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

ART. 6

(Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7

(Organi sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dalla legge.

Gli Organi sociali durano in carica fino a tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati con le seguenti limitazioni

Durata massima del mandato: 12 anni, con un intervallo di un anno tra i primi sei anni di mandato e i secondi sei anni.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 8

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. È possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo

oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli anche tra i propri associati, dopo averne determinato il numero;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e

della data dell'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, tele collegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- i) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera

in attuazione degli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., anche tra i propri associati per la durata fino a tre esercizi. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti con la seguente limitazione:

Durata massima del mandato: 12 anni, con un intervallo di un anno tra i primi sei anni di mandato e i secondi sei anni.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione, che dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Colui che viene eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro Organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'Associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;
- formalizzare l'ammissione e l'esclusione degli associati, deliberata dall'assemblea degli Associati
- eleggere uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La

convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo, se eletto. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 relative all'Assemblea *mutatis mutandis*.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso.

Non sono ammesse deleghe.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dura in carica quanto il Consiglio Direttivo

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'Associazione sostituisce/sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue

funzioni.

ART. 11

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno e dura in carica per un triennio.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- rendite finanziarie
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- contributo 5 per mille;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

ART. 14

(Bilancio e scritture contabili)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono **dal primo Ottobre di ogni anno per terminare il 30 Settembre successivo.**

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e dalle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo sulla base delle disposizioni del principio contabile OIC3, devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e devono essere resi pubblici e/o depositati nei termini di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto, con le modalità previste dalla legge.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, ove previsto dalla legge, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, ove previsto dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

ART. 17

Riferimento articolo di legge (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, Assemblea dei Soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del consiglio di amministrazione, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato:

SUNE SCHWENKBIER

ANDREA FUSARO NOTAIO